|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
|  **Art. 32** **Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed in ogni caso adeguata alle necessità di un'esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia.** **Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite.** | **art. 36** **Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.** **La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.** **Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.** |
| **Art. 33** **La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare** | **art. 37** **La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.     Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.** **La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.     La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.** |
| **Art. 34** **Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.** **I lavoratori in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.** **All’assistenza ed alla previdenza provvedono istituti ed organi predisposti ed integrati dallo Stato.** | **art. 38** **Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale**. **I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.** **Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.** **Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.     L'assistenza privata è libera.** |
| **Art. 35** **L'organizzazione sindacale è libera.** **Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.** **I sindacati registrati hanno personalità giuridica.** **Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie** | **art. 39** **L'organizzazione sindacale è libera.** **Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.** **E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.     I sindacati registrati hanno personalità giuridica.** **Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.** |